



## **REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI SEA - (SQM) rev. 4- maggio 2022**

### **1. PREMESSE**

- 1.1. La Società per Azioni “Esercizi Aeroportuali – S.E.A.” (infra “SEA”) con sede legale in Segrate (MI), Aeroporto di Milano Linate, n.c., codice fiscale e partita IVA n. 00826040156, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 93894 (Tribunale di Milano) è titolare della Piattaforma informatica “Portale Fornitori SEA” raggiungibile all’indirizzo [www.portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal](http://www.portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal).
- 1.2. SEA ha istituito un Albo Fornitori, gestito attraverso la suddetta Piattaforma, all’interno del quale selezionare gli Operatori economici da invitare agli eventi di negoziazione finalizzati all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, riconducibili all’ambito di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, di importo inferiore alle soglie comunitarie, nonché gli eventi di natura privatistica. È fatta comunque salva la facoltà di SEA di individuare gli Operatori economici da invitare alle gare di importo inferiore alle soglie comunitarie fra quelli qualificati nell’ambito dei Sistemi di Qualificazione dalla stessa istituiti.
- 1.3. La facoltà di iscrizione all’Albo Fornitori SEA è riservata agli Operatori economici che svolgono attività d’impresa. Sono pertanto esclusi i liberi professionisti.
- 1.4. Vengono qualificati nell’Albo Fornitori SEA gli Operatori economici (fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori) che, in esito ad apposita istanza, risultano in possesso dei requisiti di ordine generale, di sostenibilità, di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale e sono pertanto considerati, idonei all’affidamento dei contratti con SEA.
- 1.5. L’Albo è articolato in categorie merceologiche e la qualifica nelle stesse ha durata triennale. Rimane fermo, nell’ambito di tale periodo, in capo agli Operatori economici, l’onere del tempestivo aggiornamento dei dati.
- 1.6. Gli Operatori economici, aggiudicatari di contratti stipulati in esito a gare pubbliche, ovvero mediante avvisi pubblicitari o sollecitazioni a manifestare interesse, sono invitati a procedere all’iscrizione alle categorie merceologiche di riferimento.

### **2. MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI**

- 2.1. Gli Operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici, possono richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori nella categoria merceologica in relazione alla quale posseggano adeguate capacità finanziarie e tecnico-professionali. In particolare, l’operatore economico dovrà attestare, in relazione a ciascuna categoria merceologica per la quale intende proporsi, il dato corrispondente all’incidenza percentuale di tale categoria sul fatturato medio dell’ultimo anno di esercizio, nonché, qualora richiesto, dare evidenza di adeguate referenze, ovvero di specifici requisiti e competenze di settore.



- 2.2. Non è contemplata la qualificazione ad una o più categorie dell'Albo Fornitori in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ciò non pregiudica la possibilità di concorrere alle gare in R.T.I. se è consentito dalla relativa lex specialis.
- 2.3. Gli Operatori economici stranieri interessati all'iscrizione all'Albo devono produrre la documentazione richiesta in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
- 2.4. L'iscrizione all'Albo Fornitori non esime gli Operatori economici dal comprovare, al momento dell'invito ad un evento di negoziazione, ovvero in esito ad aggiudicazione di un contratto, il perdurare dei requisiti di ordine generale e di capacità economica e tecnico-professionale dichiarati in sede di iscrizione.

### 3. QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- 3.1. L'iter di qualificazione degli Operatori economici all'Albo prevede la valutazione da parte di SEA relativamente ai dati e ai documenti prodotti dal Candidato all'atto dell'iscrizione.
- 3.2. Il processo si articola nei seguenti stati, visibili a Portale:
  - **In Valutazione:** indica che è in corso il processo di verifica dei dati e dei documenti inseriti dall'Operatore economico.
  - **Qualificato:** indica che il processo di verifica, relativo alle categorie richieste, si è concluso positivamente, con l'iscrizione dell'Operatore economico per le categorie selezionate.
  - **Sospeso:** indica che l'Operatore economico si trova in una delle condizioni di cui al successivo art. 5.1.
  - **Escluso:** indica che l'Operatore economico è decaduto dallo stato di qualificato, precedentemente ottenuto, per le motivazioni di cui al successivo art. 5.2.
  - **Non Qualificato:** indica che l'istanza di iscrizione è stata respinta
- 3.3. A ciascun Operatore economico verrà data evidenza dell'esito finale della propria istanza di iscrizione.

### 4. INVITO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- 4.1. SEA individua, fra quelli iscritti in Albo, gli Operatori economici da invitare in base a criteri ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione tra i potenziali concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutte le fasi concorsuali e negoziali, nonché all'efficienza e all'efficacia dell'azione aziendale.

### 5. SOSPENSIONE / DECADENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

- 5.1. SEA si riserva di procedere alla sospensione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:
  - 5.1.1. l'Operatore economico non adempie, su invito di SEA, all'onere di aggiornamento di cui all'art. 1.4 del presente Regolamento.
  - 5.1.2. L'Operatore economico non sottoscrive il contratto che si è aggiudicato.
  - 5.1.3. l'Operatore economico adotta comportamenti in contrasto con i principi ispiratori di cui al "Codice di Condotta dei Fornitori SEA", reperibile sul sito istituzionale della stessa.
  - 5.1.4. L'Operatore economico subisce un grave peggioramento dell'affidabilità globale in rapporto alla media di settore degli indici economici evidenziato



dai dati forniti da banche dati ufficiali e/o società specializzate in informazioni commerciali.

- 5.1.5. Viene meno, secondo motivata valutazione di SEA, il rapporto di fiducia con l'Operatore economico nell'ambito delle relazioni commerciali esistenti.

Nel caso di cui al precedente punto 5.1.1, SEA si riserva di procedere all'esclusione dall'Albo qualora l'Operatore economico non provveda, entro 60 giorni dalla richiesta di SEA, ad aggiornare i dati, ovvero a motivare adeguatamente i mancati riscontri agli inviti.

Nel caso di cui al punto 5.1.2. la sospensione perdurerà per il periodo ritenuto utile da SEA e, se del caso, potrà comportare la successiva esclusione dell'Operatore economico.

Nei casi di cui al precedente punto 5.1.3. interviene l'esclusione dell'Operatore economico, qualora il comportamento contrastante non cessi nel più breve tempo possibile, in relazione alla sua natura dello stesso e, se del caso, potrà comportare la successiva esclusione dell'Operatore economico.

Nei casi di cui al precedente punto 5.1.4. SEA si riserva di procedere all'esclusione qualora la situazione gravemente negativa perduri.

Nei casi di cui al precedente punto 5.1.5. SEA si riserva di procedere all'esclusione qualora risulti del tutto evidente ed insanabile la divergenza emersa.

- 5.2. SEA provvederà all'esclusione degli Operatori economici precedentemente qualificati in Albo, nei seguenti casi:

- 5.2.1 Perdita di uno dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (in particolare nel caso di gravi inadempienze contrattuali) nonché commissione, definitivamente accertata, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 nei confronti di SEA;
- 5.2.2 Cessazione attività;
- 5.2.3 Richiesta di cancellazione presentata dall'Operatore interessato;
- 5.2.4 Rating negativo da parte di SEA (valutazioni consuntive negative a seguito di esecuzione contratti);
- 5.2.5 Ipotesi disciplinate dal precedente punto 5.1.

- 5.3 Del provvedimento di esclusione ovvero di sospensione verrà data comunicazione all'Operatore economico interessato.

- 5.4 In tali casi è possibile il reintegro dell'Operatore economico escluso solamente a fronte della ripetizione dell'iter di candidatura con esito positivo.

## **6. FIRMA DIGITALE**

- 6.1 In relazione alla digitalizzazione dei documenti di gara, SEA invita gli Operatori economici a dotarsi di firma digitale. È richiesto il possesso da parte del Legale Rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità, emesso da un Certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea, conforme alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di



CADES e PADES. Pertanto, i fornitori sottoscriveranno le dichiarazioni e documentazioni trasmesse con firma digitale.

**7. VENDOR RATING**

7.1 Per gli Operatori Economici, qualificati in Albo, è istituito un sistema di Vendor Rating. È facoltà di SEA attribuire un rating anche agli operatori qualificati in categorie differenti da quelle di cui sopra.

7.2 Il suddetto sistema è finalizzato alla valutazione delle caratteristiche dell'Operatore economico, in relazione ai riscontri forniti in ordine ai diversi profili di qualificazione indagati nel questionario di qualificazione, nonché alla valutazione e al monitoraggio delle performance relative alle prestazioni rese dagli operatori nonché all'affidabilità dei prodotti forniti, unitamente al comportamento tenuto dall'Operatore economico nell'espletamento delle prestazioni contrattuali.

7.3 La valutazione dell'Operatore economico ha natura riservata e potrà essergli comunicata ad insindacabile giudizio di SEA.